

**OGGETTO: APPLICAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021 E CONFERMA CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE PER LE CATEGORIE ECONOMICHE 22,23,24 E 27.**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la Deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento istitutivo del predetto tributo comunale;

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 1 comma 651, il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 lo stesso utilizzato per l'applicazione della TARI 2014;

Dato atto che ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013 il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere del comma 659, a condizione che, come previsto dal comma 660, la relativa copertura sia disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso e verificato che tale intervento non è vietato o in contrasto con alcuna direttiva ARERA finora emanata;

Considerati i danni al tessuto economico e sociale creati dall'emergenza COVID-19, nonché le perdite subite da molti operatori economici e ritenuto quindi di intervenire, per tutte le categorie, sia domestiche che non domestiche, con la somma di euro 967.292,68 finanziata con fondi propri, di cui 150.000,00 destinati alle 4 categorie "svantaggiate" (22, 23, 24 e 27) ai fini di abbattere il costo, delle tariffe TARI anno 2021;

Considerato altresì che la pedissequa applicazione dei predetti criteri del Decreto nella determinazione della TARES 2013 ha provocato un forte disagio economico, in particolare nelle 4 sopra riportate e categorie di utenze non domestiche, per incrementi non sostenibili anche a causa della situazione di grave crisi economica che ha investito tutta la nazione, anche prima dell'emergenza COVID-19;

Richiamata altresì la lettera dell'ANCI port. n. 116 del 22 giugno 2020, avente per oggetto "Disciplina delle riduzioni TARI e TARIC per le attività non domestiche – deliberazione ARERA n. 158/2020.

Definizione dei rapporti fra l'Autorità d'Ambito Regionale e il sistema dei comuni nel quadro della collaborazione istituzionale del sistema F.V.G." nella quale si afferma che "i Comuni procederanno nella loro autonomia regolamentare, ad approvare agevolazioni/riduzioni finanziando la contrazione del gettito con la fiscalità generale derivante da risorse proprie e dai contributi regionali e quindi con modalità estranee ed indipendenti dal MTR";

Vista l'allegata relazione redatta dall'Unità Operativa Complessa Tributi che evidenzia come per le sotto determinate categorie gli aumenti percentuali dovuti all'applicazione del nuovo sistema di determinazione delle tariffe continuino ad essere particolarmente pesanti e quindi ritiene di riproporre l'applicazione di misure correttive anche per l'anno 2021:

cat	descrizione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ritenuto pertanto, anche per le 4 categorie, applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni sempre ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013;

#### IL CONSIGLIO

Udito quanto sopra esposto;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 90 del 1997 e successive modifiche;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Con voti

#### DELIBERA

1) di procedere alla determinazione delle aliquote TARI per l'anno 2021 secondo il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 così come effettuato nel 2013, sulla base del Piano Finanziario in questa seduta consiliare;

2) di precisare, che per le motivazioni in premessa indicate, tutte le utenze beneficeranno dell'erogazione di un contributo pari ad euro 817.292,50;

3) di confermare, anche per l'anno 2021, l'applicazione delle misure correttive, pari ad euro 150.000,00 per le categorie di "grandi produttori" di rifiuti classificate con il codice 22, 23, 24 e 27 delle utenze non domestiche e rispettivamente:

cat	descrizione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

per i motivi esposti nell'allegata relazione;

- 4) di provvedere all'applicazione di misure correttive per ridurre il più possibile, dette incongruenze, mediante erogazione di un ulteriore contributo pari al 24,81% per le sopra 4 categorie svantaggiate;
- 5) di precisare che la somma di euro 150.000,00 (dotazione del contributo derivane dalla fiscalità generale), somma inferiore al limite del 7% del costo complessivo del servizio ed iscritta a bilancio in compensazione, e di prendere atto che la proiezione effettuata nella relazione, è un importo che si è creato con i metri quadrati delle categorie sopra indicate, inseriti nella banca dati al 31 luglio 2020 e che lo stesso, essendo in continuo mutamento, non può essere fissato in modo preciso;
- 6) di demandare agli uffici la determinazione del contributo individuale da erogarsi contestualmente all'emissione delle "cartelle" relative alla TARI 2021;

Con successiva votazione

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.